



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE
LAZIO

REGIONE LAZIO

**ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E
SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA
E PESCA, FORESTE**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

BANDO PUBBLICO

MISSIONE 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”

COMPONENTE 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”

INVESTIMENTO 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”

SOTTOMISURA

“AMMODERNAMENTO DEI MACCHINARI AGRICOLI”.

INDICE

Premessa

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Ambito territoriale di intervento

Articolo 3 – Soggetti beneficiari

Articolo 4 – Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi e impegni

4.1 Tipologie di intervento ammissibili

4.2 Obblighi e impegni

Articolo 5 – Spese ammissibili. Decorrenza delle spese.

5.1 Decorrenza delle spese

5.2 Ragionevolezza dei costi

Articolo 6 – Agevolazioni previste. Limiti minimi e massimi dell’investimento

6.1 Cumulabilità

6.2 Regime di aiuti

Articolo 7 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Articolo 8 – Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

8.1 Autovalutazione dei progetti

Articolo 9 – Criteri di selezione

Articolo 10 – Dotazione finanziaria del bando e modalità per la predisposizione delle graduatorie

10.1 Modalità di formazione delle graduatorie

Articolo 11 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

11.1. Errori palesi

Articolo 12 – Provvedimento di concessione e atto d’obbligo

Articolo 13 – Tempi di realizzazione delle operazioni e disciplina delle proroghe

13.1 Proroghe

Articolo 14 – Varianti ed adeguamenti tecnici

Articolo 15 – Domande di pagamento

15.1 Anticipi

15.2 Saldo finale

15.3 Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Articolo 16 – Modalità di pagamento

Articolo 17 – Conservazione e disponibilità dei documenti

Articolo 18 - Controlli amministrativi e in loco sulle domande di pagamento

18.1 Controlli in loco

Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità. Trattamenti dei dati personali

Articolo 20 – Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Articolo 21 – Cambio del beneficiario

Articolo 22 – Controlli ex post

Articolo 23 – Ricorsi

Articolo 24 - Disposizioni generali

ALLEGATI:

ALLEGATO 1 “SCHEDA A - Checklist DNSH” (Scheda A – Allegato 1 - D.M. n. 413219/2023)

ALLEGATO 2 “Schema per redazione Relazione Tecnica”

ALLEGATO 3 “Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi nell’ambito degli interventi previsti dal PNRR” (Scheda F – Allegato 1 - D.M. n.413219/2023)

ALLEGATO 4 “Dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR” (Scheda G– Allegato 1 - D.M. n.413219/2023)

ALLEGATO 5 “Informativa trattamento dei dati Ministero” (Scheda B – Allegato 1 - D.M. n.413219/2023)

ALLEGATO 6 “Informativa sul trattamento dei dati personali” (Scheda C – Allegato 1 - D.M. n.413219/2023)

ALLEGATO 7 “Modello di dichiarazione informazioni relative alla qualifica di PMI”

ALLEGATO 8 “Scheda di autovalutazione dei criteri di selezione”

ALLEGATO 9 “Schema atto d’obbligo” (Scheda E – Allegato 1 - D.M. n.413219/2023)

PREMESSA

Il presente Bando pubblico definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per l'ammodernamento dei macchinari agricoli, nell'ambito della Missione 2, componente 1, Investimento 2.3 – “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”, Sottomisura “Ammodernamento macchinari agricoli” del PNRR.

La Misura attiva un sostegno, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'ammodernamento di macchinari agricoli, con l'obiettivo di ridurre l'utilizzo dei prodotti fitosanitari ed ottimizzare l'utilizzo dei fertilizzanti, per migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e proteggere l'ambiente nonché per ottimizzare la resa e minimizzare l'uso di risorse idriche.

Il presente bando pubblico:

- è coerente con i principi e gli obiettivi fissati dal regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 – nel quadro del regime di aiuti SA.109572;
- richiama integralmente l'accordo c.d. Operational Arrangement (Ref. Ares (2021)7947180-22/12/2021) siglato tra la Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021, e in particolare gli allegati I e II, i target M2C1-7 e M2C1-8 e il relativo meccanismo di verifica;
- è conforme e coerente con il decreto MASAF n. 413219 del 08/08/2023 e con il decreto M.A.S.A.F. n. 53263 del 02/02/2023;
- garantisce che la realizzazione degli investimenti avvenga nel rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR ed in particolare al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852), del Tagging per il sostegno climatico, ambientale e digitale e, ove applicabili, dei principi trasversali del PNRR, tra cui i principi della parità di genere (“Gender Equality”) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- garantisce il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 dello stesso Regolamento (UE) 2021/241, come indicato alla Sezione XIV dell'Allegato I del decreto MASAF n. 413219 del 08/08/2023.

ARTICOLO 1

Definizioni

- a) *AGEA*: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore;
- b) *Corruzione*: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;
- c) *DNSH*: principio “Do No Significant Harm”, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE)

- 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi in ambito PNRR che arrechino un danno significativo all'ambiente;
- d) *Ente*: ogni Regione o Provincia autonoma qualificata come Soggetto attuatore e destinataria del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 2 febbraio 2023;
- e) *Frode*: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
- f) *Frode sospetta*: irregolarità che, a livello nazionale, determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.
- g) *Impresa agro-meccanica*: impresa che svolge attività agro-meccanica, come definita all'art. 5 del D.Lgs 99/2004 e ss.mm., a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.
- h) *Indicatori*: misurano l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'Operazione. L'indicatore individuato è il numero di beneficiari finanziati. Gli indicatori comuni del PNRR applicabili sono:
- il 6A [Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali – sviluppo di tecnologie e soluzioni digitali (piccole; medie; grandi)];
 - il 6B [Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali – adozione di soluzioni digitali per trasformare i loro servizi, prodotti o processi (piccole; medie; grandi)];
 - il 9 [Imprese beneficiarie di un sostegno – (piccole comprese le micro; medie; grandi)].
- i) *Intervento*: progetto realizzabile nell'ambito della misura M2C1. I 2.3, oggetto del presente bando quadro, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP), esso rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;
- j) *Milestone*: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
- k) *Ministero*: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- l) *“PNRR” (o Piano)*: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la

Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);

- m) *Prodotto agricolo*: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato di cui al punto (35)3 della sezione 2.4 degli Orientamenti;
- n) *SIAN*: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- o) *Sistema ReGiS*: sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;
- p) *Target*: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.

-ARTICOLO 2

Ambito territoriale di intervento

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

Nel caso in cui parte dell'azienda ricada in un'altra Regione, l'ammissibilità a finanziamento è consentita a condizione che il centro aziendale oppure almeno il 51% della superficie agricola utilizzata (SAU) come indicata nel fascicolo aziendale, ricadano nel territorio della Regione Lazio. Per l'individuazione del centro aziendale si fa riferimento agli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale ed ai dati ed alle informazioni desumibili dalla CCIAA.

ARTICOLO 3

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari ammissibili al sostegno di cui al presente bando pubblico sono:

- le imprese agro-meccaniche;
- le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, così come definite all'allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472.

Gli aiuti di cui all'articolo 6 in favore delle aziende agricole, possono essere concessi solo agli agricoltori attivi ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Per la definizione della figura di "agricoltore attivo" si fa riferimento all'art. 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2022 n. 660087 e alla Circolare esplicativa emanata dell'AGEA n. 0012874 del 22/02/2023, recante "Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115". Tale status deve essere riportato e validato nel fascicolo unico aziendale.

Sono escluse dagli aiuti di cui al presente bando:

- a) le grandi imprese;
- b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- c) le imprese in difficoltà, di cui all'articolo 2, punto (59) del Regolamento (UE) 2022/2472.

ARTICOLO 4

Requisiti e condizioni di ammissibilità. Obblighi e impegni

I soggetti richiedenti di cui al precedente comma, alla data di presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere iscritto alla competente CCIAA ed essere titolare di Partita IVA;
2. avere Fascicolo Aziendale confermato e aggiornato ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 76 del 2020;
3. essere "agricoltori attivi" ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 (soltanto nel caso delle micro, piccole medie imprese agricole e delle loro cooperative e associazioni);
4. non essere impresa in difficoltà, di cui all'articolo 2, punto (59) del Regolamento (UE) 2022/2472;
5. non essere impresa destinataria di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
6. essere nelle condizioni di "assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea";
7. presentare un investimento programmato che nell'ambito delle valutazioni relative ai criteri di selezione, di cui al successivo articolo 9, deve almeno raggiungere il punteggio minimo;
8. presentare un investimento programmato che garantisca il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DSNH);

Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di aiuto in adesione al presente bando.

Ogni soggetto beneficiario è obbligato ad indicare in domanda se rientra nelle micro, piccole e medie imprese come definite all'Allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472.

I progetti sono ammissibili al sostegno e poi al pagamento degli aiuti se forniscono un contributo alla transizione digitale e ai cambiamenti climatici. I progetti che non soddisfano tale condizione sono esclusi dal sostegno e decadono dai benefici con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi legali.

I tag associati alla Misura sono "084 (Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto) e tag "Z023 (Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare)".

Al fine di soddisfare il tagging digitale, è destinato, nel rispetto del DNSH, al "tag digital 084 – digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto" il 50% delle risorse finanziarie disponibili nella sottomisura, come indicato nell'Allegato 1, Sezione VII del D.M. n. 413219 del 08/08/2023.

Inoltre nella relazione allegata alla domanda dovrà essere riportato l'indicatore comune, fra quelli associati alla misura e di seguito elencati:

- 6A [Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali - sviluppo di tecnologie e soluzioni digitali (piccole comprese le micro; medie; grandi)];

- 6B [Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali - adozione di soluzioni digitali per trasformare i loro servizi, prodotti o processi (piccole comprese le micro; medie; grandi)];
- 9 [Imprese beneficiarie di un sostegno – (piccole comprese le micro; medie; grandi)].

4.1 Tipologie di intervento ammissibili

I progetti ammissibili riguardano l'ammodernamento del parco macchine agricole, oltre agli investimenti nei sistemi di agricoltura di precisione per l'efficientamento della produzione agricola, e nei sistemi di gestione intelligente dell'irrigazione per minimizzare l'uso delle risorse idriche.

I progetti ammissibili devono garantire il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e alle schede di cui alla circolare RGS n. 32/2021, per quanto applicabili agli investimenti finanziati con la presente sottomisura.

Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale.

Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole e loro cooperative e associazioni sono conformi a quanto previsto all' articolo 14, del Regolamento (UE) 2022/2472.

Sono considerati ammissibili, in conformità alle previsioni del PNRR, le seguenti spese, come meglio dettagliate nell'Allegato I al Decreto MASAF n. 413219 del 08/08/2023:

a) Supporto all'investimento in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione:

- a1.** Macchine, motrici e operatrici, dispositivi e macchine di supporto quali, ad esempio, sistemi di sensori in campo, stazioni meteo e APR (droni), strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, Automated Guided Vehicles (AGV) e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi, che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti: 1) presenza o compatibilità con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalità task controller; 2) presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo; 3) presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica; 4) presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; 5) presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela.
- a2.** Macchine ed attrezzature di precisione per ridurre l'utilizzo dei fitofarmaci ed ottimizzare l'utilizzo dei fertilizzanti, per migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e proteggere l'ambiente.
- a3.** Macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione, quali: macchine il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (es. automazione e digitalizzazione dell'alimentazione animale); macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica. Per tali

macchine/attrezzature è necessario il soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;
- 2) presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori.

Qualora le macchine riportate nel punto a) siano dotate di motore, questo deve essere elettrico o a biometano. Si precisa che il punto a) non riguarda i veicoli fuoristrada.

b) Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia;

Veicoli rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 167/2013 (Prescrizioni in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali) che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

- 1) siano dotati di motore elettrico o a biometano. In questo caso i produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II (direttiva (UE) 2018/2001); gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto;
- 2) siano destinati ad attività agricole o zootecniche.

L'acquisto dei veicoli sopra indicati è autorizzato solo in caso di sostituzione di veicoli più inquinanti, al fine di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo". Pertanto, la domanda di sostegno dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito, **per il quale il richiedente dovrà procedere obbligatoriamente alla rottamazione come richiesto negli elementi di controllo della Scheda A dell'Allegato 1 del D.M. n. 413219/2023 che costituisce l'ALLEGATO 1 "SCHEDA A - Checklist DNSH" al presente bando.**

c) Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque.

Sistemi di gestione intelligente dell'irrigazione attraverso remote sensing (ad es. dati satellitari Sentinel 2) e/o proximal sensing (ad es., dati da drone, da sensori o da centraline a terra) per la misura delle variabili meteorologiche, dell'umidità e caratteristiche del suolo e della coltura e utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni (DSS) per la stima dei fabbisogni irrigui delle colture e la gestione irrigua di precisione, che consentano di stabilire le strategie migliori per ottimizzare la resa e minimizzare l'uso di risorse idriche anche collegati a sistemi di informazione in tempo reale su smartphone o di gestione automatizzata dei sistemi irrigui (es. tecnologie di irrigazione a pioggia a rateo variabile). In questo ambito i beni finanziabili finalizzati all'implementazione di smart technologies per l'irrigazione e la gestione delle acque nelle aziende agricole possono essere costituiti da:

- beni materiali, per i quali si fa riferimento all'Allegato A della legge n. 232 del 2016 (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0");

- beni immateriali, per i quali si fa riferimento all'Allegato B della legge n. 232 del 2016 (Beni immateriali come (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0").

In caso di investimenti rientrati nella categoria b) la domanda dovrà identificare in maniera univoca il veicolo fuoristrada sostituito da rottamare.

Al fine di garantire il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (*do not significant harm*– DSNH) gli interventi proposti dovranno comportare gli effetti descritti negli elementi di controllo, come definiti nella SCHEDA A - Checklist DSNH dell'Allegato I al DM n. 413219/2023, che costituisce l'ALLEGATO 1 "SCHEDA A - Checklist DSNH" al presente bando, attraverso la presentazione delle rispettive documentazioni (dichiarazioni e certificazioni) collegate per la dimostrazione del rispetto del DSNH.

Non sono in ogni caso autorizzati interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a:

- i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

Gli investimenti relativi ai progetti previsti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda di aiuto in conformità all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2022/2472.

4.2 Obblighi e impegni

I beneficiari devono garantire in ogni fase del ciclo di vita del progetto la corretta realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio finanziamento ed il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima agevolazione senza possibilità di alienare i beni oggetto del contributo nel periodo vincolato.

Pertanto il beneficiario ha l'obbligo, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale (saldo), di:

- mantenere in efficienza e in esercizio gli interventi finanziati;
- non procedere alla cessazione, al trasferimento dell'attività produttiva, nonché al cambio di proprietà degli interventi finanziati.

Il beneficiario, inoltre, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi e impegni, come riportato nell'Atto d'obbligo (ALLEGATO 9):

- sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento finanziato, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti. I beneficiari del contributo devono garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, fermo restando le norme contabili nazionali;

- mantenere una “contabilità separata” ovvero l’obbligo di far transitare le risorse concesse su un conto corrente intestato (o cointestato) al beneficiario espressamente dedicato e, dunque, separato per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
- effettuare gli investimenti ammessi al finanziamento nel rispetto del cronoprogramma approvato con l’ammissibilità della domanda di sostegno;
- conservare, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento del saldo, tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- consentire l’accesso in ogni momento e senza restrizioni ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria e ai fini dei controlli da parte degli uffici competenti;
- rispettare tutte le condizionalità PNRR, compreso il DNSH e il tagging attraverso la documentazione richiesta nella scheda;
- presentare la domanda di saldo finale improrogabilmente, entro il **31/12/2025**, fatte salve eventuali proroghe concesse dall’Autorità nazionale.

Ulteriori e specifici impegni ed obblighi, che il beneficiario è tenuto a rispettare sono stabiliti nel provvedimento di concessione e nell’atto d’obbligo (ALLEGATO 9).

In caso di inadempienza o di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario con la concessione dell’aiuto è di applicazione il sistema delle sanzioni (riduzioni/controlli) definito in coerenza con quanto specificato nella Sezione X dell’Allegato I al DM n.413219/2023. Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti comporti la pronuncia della decadenza totale con esclusione dall’aiuto, si procede alla revoca dell’intero contributo concesso ed il beneficiario è tenuto alla restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi. Nel caso di decadenze parziali si procede all’applicazione delle riduzioni dell’aiuto concesso nel rispetto delle disposizioni attuative della misura.

ARTICOLO 5

Spese ammissibili. Decorrenza delle spese.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dai beneficiari per:

- a) Sostituzione/acquisto macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione, sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia, investimenti per l’innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque;
- b) spese immateriali quali: acquisizione programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze;
- c) spese generali, connesse alle spese di cui alla lettera a), come onorari di consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica entro il limite del 5% del costo totale dell’investimento ritenuto ammissibile.

A conclusione del progetto la rendicontazione di spesa del beneficiario dovrà tener conto che la percentuale di spese generali riconosciuta in sede di concessione del contributo, riconoscibile per le spese generali di cui alla richiamata lettera c), deve applicarsi alle realizzazioni effettive ed alle spese realmente sostenute. Il contributo relativo alle spese generali deve pertanto essere rideterminato a conclusione del progetto e riconciliato ai costi effettivamente sostenuti.

Per quanto riguarda l'acquisto di macchinari la conformità alla c.d. "direttiva macchine" dev'essere garantita attraverso la dichiarazione di conformità CE o Dichiarazione di incorporazione ai sensi della direttiva 2006/42/CE e s.m.i., così come indicato nella scheda A dell'allegato 1 al DM 2 febbraio 2023.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisto di impianti, macchine e attrezzature usati;
- b) fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti probanti equivalenti;
- c) investimenti destinati alla mera sostituzione di impianti ed attrezzature già presenti in azienda, che non comportino un miglioramento tecnologico e un minore impatto ambientale;
- d) opere di manutenzione di impianti ed attrezzature esistenti;
- e) opere provvisoriale non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- f) spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di settore. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
- g) qualsiasi tipologia di spesa non funzionale all'investimento proposto e/o non prevista dalle norme unionali, nazionali e regionali;
- h) il leasing anche con patto di acquisto;
- i) contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita;
- j) spese di noleggio di macchine ed attrezzature, anche con patto d'acquisto;
- k) spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- l) spese relative ad investimenti considerati spese correnti della gestione annuale dell'impresa;
- m) cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata;
- n) i costi relativi agli investimenti realizzati per conformarsi alle norme nazionali e dell'Unione in vigore.

5.1 Decorrenza delle spese

Affinché l'aiuto concesso non sia privo di effetto di incentivazione all'atto della presentazione della domanda di sostegno il beneficiario non deve aver già dato inizio agli investimenti e sono pertanto eleggibili al contributo esclusivamente le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno.

I lavori si considerano avviati qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- risultino sottoscritti contratti per la realizzazione o la fornitura dei beni oggetto dell'investimento;
- risultino già pagati, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, caparra confirmatoria);
- nel caso di acquisto di beni (macchinari, attrezzatura, impianti), questi risultino già consegnati (con riferimento a DDT o fattura accompagnatoria);

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione. Pertanto, restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

5.2 Ragionevolezza dei costi

I costi, collegati agli investimenti ammissibili, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Per verificare la ragionevolezza dei costi, in alternativa all'utilizzo dei costi semplificati come metodo privilegiato, si può far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l'adozione di un solo metodo non garantisca un'adeguata valutazione:

- a) confronto tra preventivi;
- b) prezzari o database costantemente aggiornati e realistici delle varie categorie di spesa;
- c) valutazione tecnica indipendente sui costi.

Per verificare la ragionevolezza dei costi, si deve far ricorso ad una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa gli stessi devono riportare nel dettaglio l'oggetto della fornitura.

I preventivi di spesa da allegare alla domanda di sostegno per la verifica della ragionevolezza dei costi devono essere richiesti sull'applicativo SIAN, attraverso la funzionalità di “*gestione preventivi per la domanda di sostegno*” che è resa disponibile tramite un apposito servizio web pubblicato sul portale SIAN. Solo dopo aver acquisito i preventivi dal sistema, l'utente potrà procedere con la compilazione della propria domanda di sostegno. I preventivi prescelti dovranno essere allegati alla domanda con le consuete modalità. Il manuale operativo per l'utilizzo applicativo SIAN per la gestione dei preventivi è disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Modalità di presentazione delle domande” (<https://www.lazioeuropa.it/psr-feast/psr-modalità-di-presentazione-delle-domande>).

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), comparabili cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). Tali preventivi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/economica, redatta da un tecnico abilitato, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Anche per gli investimenti immateriali e le spese generali, quali onorari di professionisti/consulenti, studi di fattibilità, programmi informatici al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, per la scelta del soggetto cui affidare, è necessario che vengano presentate tre diverse offerte.

Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Per alcune tipologie di spesa si applicano, per quanto di pertinenza, i costi semplificati (CS), come di seguito indicato:

1. per le *macchine/attrezzature trainate o portate e per le macchine semoventi*, ai costi di riferimento di cui ai prezzari allegati alla determinazione dirigenziale n. G16495 02/12/2019 recante “Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Prezzari di riferimento per il Programma di

Sviluppo Rurale 2014/2020. Modifiche alla Determinazione n. G04375 del 29 aprile 2016” i cui valori calcolati includono già la scontistica applicata rispetto al costo di listino, disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” (<https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-procedure-attuative>);

2. nel caso delle Spese generali collegate agli investimenti materiali si utilizza il tasso forfettario (opzione c e d, comma 1 dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/MIPAAF ai sensi della lettera c), comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per l’individuazione dei costi semplificati (CS) per le spese di progettazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 dei PSR. I costi standard di riferimento sono quelli contenuti nella versione 2021 consultabile al seguente link:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23378>

ARTICOLO 6

Agevolazioni previste. Limiti minimi e massimi dell’investimento

Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale

L’aliquota di contributo pubblico non può superare il 55% dei costi ammissibili, elevabile fino ad un massimo del 70% per gli investimenti realizzati da giovani agricoltori.

La spesa massima sulla quale calcolare l’aliquota di contributo ammissibile è pari:

- ad euro 35.000,00 per gli investimenti di cui ai punti a) e c), delle tipologie di intervento descritte all’art. 4.1;
- a euro 70.000,00 per gli investimenti previsti al punto b) dell’art. 4.1 del presente bando.

È consentito procedere all’erogazione di una anticipazione finanziaria, pari al 30 % della spesa ammissibile, sulla base di apposita richiesta del beneficiario corredata da idonea garanzia fidejussoria rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative, di cui all’elenco IVASS.

6.1 Cumulabilità

In ogni caso deve essere garantita l’assenza del doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021. In particolare gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento e a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascun tipo di investimento disciplinato.

Gli aiuti possono altresì essere cumulati con qualunque altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di investimento disciplinato. Pertanto, in sostanza, laddove gli aiuti di cui al presente bando pubblico vengano ad essere cumulati con altre misure di aiuto di stato e de minimis, il parametro di riferimento per delimitare l’ambito di operatività del cumulo sarà quello dell’intensità % massima stabilita, in conformità con la Decisione della Commissione Europea SA.106982 (2023/N) 28 luglio 2023, in conformità al Regolamento n. 2022/2472, e recepita nel presente bando pubblico.

Per la valutazione e il calcolo della cumulabilità nel caso di credito di imposta con incentivi che sovvenzionano i medesimi costi si fa riferimento alle disposizioni nazionali e, nello specifico, a quanto disposto nella Circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2021, tenendo conto della natura del credito di imposta e cioè se lo stesso costituisce aiuto di stato o meno.

6.3 Regime di aiuti

1. Le micro, piccole e medie imprese, appartenenti al settore della produzione primaria, beneficeranno dei sostegni erogati, sulla base del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022 (Aiuto di Stato SA 109572/2023).

2. Per le imprese agro-meccaniche, micro, piccole e medie imprese che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria si applica il regime “de minimis” disciplinato dal Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del Reg. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Gli aiuti erogati con il suddetto Regime “De minimis” saranno registrati su RNA.

ARTICOLO 7

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere corredata della documentazione di seguito specificata che dovrà essere implementata nell’applicativo SIAN.

Le strutture competenti in ordine alle valutazioni di ammissibilità delle domande di sostegno devono accertare l’esistenza di tutte le informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, ivi compresi gli elementi per le valutazioni di congruità e ragionevolezza delle spese e quelle per il riconoscimento delle priorità e l’attribuzione dei relativi punteggi da assegnare in funzione dei criteri di selezione dei progetti.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno acquisita nell’applicativo SIAN e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

Con la domanda di sostegno dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

1. **Relazione Tecnica** che dovrà essere compilata secondo i contenuti previsti nella traccia allegata al presente bando (ALLEGATO 2 “Schema per redazione Relazione Tecnica”). Detta relazione dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell’investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi inclusa l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione, nonché le modalità utilizzate per la quantificazione delle varie voci di spesa (preventivi di spesa, costi di riferimento, , modalità di calcolo delle spese generali, ecc.) nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e ragionevolezza della spesa, evidenziando il modo con il quale si è garantito il rispetto principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852) e del Tagging previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/241 per il sostegno climatico, ambientale e digitale. Nella relazione allegata alla domanda di aiuto e di pagamento il richiedente dovrà associare al singolo investimento il tag di riferimento e dovrà indicare, per ciascun tag, il valore percentuale raggiunto. Il richiedente dovrà, inoltre, fornire gli elementi in base ai quali è stata fatta l’attribuzione al tag. Inoltre nella relazione dovrà essere riportato l’**indicatore comune, fra quelli associati alla misura (6A [Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi**

digitali - sviluppo di tecnologie e soluzioni digitali (piccole comprese le micro; medie; grandi)], 6B [Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali - adozione di soluzioni digitali per trasformare i loro servizi, prodotti o processi (piccole comprese le micro; medie; grandi)]; 9 [Imprese beneficiarie di un sostegno – (piccole comprese le micro; medie–grandi)]. Inoltre, dovrà essere descritto e dettagliato il cronoprogramma procedurale con il dettaglio delle singole fasi di realizzazione dell'intervento con indicazione delle date previste di avvio e di conclusione dello stesso, Dovrà essere, altresì, riportato il quadro economico e finanziario del progetto con indicazione delle modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente. La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

2. **Preventivi o altra documentazione per la dimostrazione della ragionevolezza dei costi**, sulla base di quanto stabilito nel precedente articolo 5 sulle spese ammissibili. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto dell'IVA e di eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
3. **Documentazioni/certificazioni necessarie per la dimostrazione** degli elementi di controllo per le varie tipologie di intervento ammissibili dal bando nell'ambito della verifica ex-ante del rispetto del DSNH secondo quanto descritto nella SCHEDA A - Checklist DNSH allegata al D.M. MASAF n 413219 del 08/08/2023 (che costituisce l'ALLEGATO 1 al presente bando);
4. **Dichiarazione di conformità o Dichiarazione di incorporazione ai sensi della direttiva 2006/42/CE (c.d. "direttiva macchine")**. In assenza di tale dichiarazione è possibile acquisire, in fase ex ante, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il soggetto beneficiario garantisce la conformità del macchinario alle previsioni della direttiva e s.m.i.. In fase ex post rimane l'obbligo della trasmissione del certificato di conformità stesso.
5. **Eventuali autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'operazione**.
6. **Dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi**, debitamente compilata, datata e sottoscritta (nel caso in cui il proponente non sia il "titolare effettivo" dell'azienda, l'obbligo di rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi si estende anche al "titolare effettivo") da rendere mediante la compilazione dello schema allegato al presente bando (ALLEGATO 3 "Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi nell'ambito degli interventi previsti dal PNRR" (Scheda F – Allegato 1 - D.M. n.413219/2023);
7. **Dichiarazione circa il rispetto dei principi PNRR**, contenente anche i dati necessari per l'identificazione del titolare/destinatario effettivo di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, debitamente compilata, datata e sottoscritta, da rendere mediante compilazione del format allegato al presente bando (ALLEGATO 4 "Dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR" (Scheda G– Allegato 1 - D.M. n.413219/2023);
8. **Informativa trattamento dati personali** allegata al presente bando (ALLEGATO 6 "Informativa sul trattamento dei dati personali" (Scheda C – Allegato 1 - D.M. n.413219/2023);
9. **Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative**, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:
 - deliberazione dell'organo competente con la quale si richiama;
 - l'atto costitutivo e/o lo statuto;
 - gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;

ed a seguire, nello specifico:

- si approva il progetto;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
- si assumono gli impegni previsti dal presente bando pubblico;
- si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
- si dichiara l'assenza di doppio finanziamento;
- si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda di sostegno);
- si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale (saldo), di mantenere in efficienza e in esercizio gli interventi finanziati e di non procedere alla cessazione, al trasferimento dell'attività produttiva, nonché al cambio di proprietà degli interventi finanziati;
- si dichiara che l'impresa non è in stato di insolvenza, né sottoposta a procedure concorsuali;
- si dichiara che l'impresa non si trova in situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente trattino;
- si dichiara che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
- si dichiara che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento;
- si dichiara che eventuali società controllanti e controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti trattini.

10. Documentazione comprovante l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione con ogni documento utile per dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi e con la relativa **scheda di autovalutazione allegata** al presente bando (ALLEGATO 8 "Scheda di autovalutazione dei criteri di selezione");

11. Dichiarazione di informazioni relative alla qualifica di PMI, da rendere mediante compilazione del Modello allegato al presente bando (ALLEGATO 7 "Modello di dichiarazione informazioni relative alla qualifica di PMI"), che sintetizza, nel rispetto della normativa, i parametri e la metodologia per il calcolo della dimensione dell'impresa;

La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale relativamente alle tipologie di investimento programmate ed abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda fatte salve eventuali deroghe previste nel presente bando pubblico.

ARTICOLO 8

Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di aiuto deve avvenire entro il **31 marzo 2024**.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente senza procedura di delega oppure avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <https://www.lazioeuropa.it/psr-feasr/psr-modalita-di-presentazione-delle-domande/> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Modalità di presentazione delle domande".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La delega per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è necessaria nel caso in cui il richiedente provveda per proprio conto alla compilazione della domanda.

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno così informatizzata, deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" – sottosezione "Modalità di presentazione della domanda".

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "Modalità di presentazione della domanda".

Nel caso in cui il documento da allegare sia un'autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi della 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende presentata al momento del **rilascio informatico** sulla piattaforma SIAN, allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

8.1 Autovalutazione dei progetti

Prima di procedere alla presentazione (“rilascio informatico”) della domanda di sostegno deve essere obbligatoriamente effettuata l'autovalutazione del progetto ovvero il richiedente deve attribuirsi i punteggi previsti dai criteri di selezione di cui al successivo articolo 9 in funzione del possesso o meno dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità stabilite per l'assegnazione delle priorità e dei relativi punteggi. Non è consentito in alcun modo, nelle fasi successive alla presentazione della domanda di sostegno, procedere all'assegnazione di punteggi aggiuntivi rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione. Ne consegue pertanto che il punteggio massimo assegnato ad un progetto a compimento delle valutazioni istruttorie di ammissibilità della domanda di sostegno non possa essere superiore al punteggio risultante per la domanda di sostegno al momento della presentazione della stessa.

ARTICOLO 9 ***Criteri di selezione***

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi.

Le domande di sostegno che hanno attivato la presente Misura saranno inserite in graduatoria unica regionale, in ordine decrescente, sulla base delle priorità riconosciute e del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie sulle domande di sostegno con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

PNRR - MISURA 2-1-2.3							
SOTTOMISURA "AMMODERNAMENTO DEI FRANTOI OLEARI"							
CRITERI DI SELEZIONE							
PRINCIPIO DI SELEZIONE		CODICE DEL CRITERIO	CRITERIO DI SELEZIONE	DESCRIZIONE CRITERIO DI SELEZIONE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI CRITERI
Pa	Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari	A	Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e fertilizzanti	Prevalenza economica degli investimenti ammissibili riconducibili alla lettera a.2) - Sezione I, Allegato I del DM DM413219/2023 nell'ambito degli interventi di cui alla lettera a) "Supporto all'investimento in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione " dell'articolo 7, comma 4 del DM413219/2023	10	10	10
Pd	Riduzione dell'uso dei fertilizzanti						
Pb	Miglioramento della sostenibilità ambientale dell'azienda						
Pi	Risparmio della risorsa idrica e utilizzo delle acque	B	Uso sostenibile della risorsa idrica	Prevalenza economica degli investimenti ammissibili riconducibili alla lettera c) "Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque" dell'articolo 7, comma 4 del DM413219/2023	23	23	23
Pb	Miglioramento della sostenibilità ambientale dell'azienda						
Pj	Salvaguardia dell'ambiente e delle acque potabili						
Pb	Miglioramento della sostenibilità ambientale dell'azienda	C	Macchine e attrezzature dedicate al settore zootecnico	Prevalenza economica degli investimenti ammissibili riconducibili alla lettera a.3) - Sezione I, Allegato I del DM DM413219/2023 nell'ambito degli interventi di cui alla lettera a) "Supporto all'investimento in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione " dell'articolo 7, comma 4 del DM413219/2023	13	13	13
Pb	Miglioramento della sostenibilità ambientale dell'azienda	D	Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia	Prevalenza economica degli investimenti ammissibili riconducibili alla lettera b) "Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia" dell'articolo 7, comma 4 del DM413219/2023	10	10	10
Ph	Mitigazione e adattamento climatico						
Pe	Dimostrazione dell'adesione al sistema biologico e altre certificazioni di qualità (es. SQNPI)	E	Aziende che producono secondo il metodo di produzione biologica	La priorità ed il relativo punteggio è attribuito alle aziende che risultano assoggettate al momento della presentazione della domanda, per l'intera superficie aziendale ricadente nello stesso comune, al metodo di produzione biologica.	12	12	28
			Aziende con allevamenti condotti secondo il metodo di produzione biologica	La priorità ed il relativo punteggio è attribuito alle aziende che risultano assoggettate al momento della presentazione della domanda, per l'intera superficie aziendale ricadente nello stesso comune e per tutti i capi allevati in azienda, al metodo di produzione biologica	6	6	
			Aziende con produzioni DOP/IGP/STG, Sistemi di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI), Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA)	La priorità è attribuita alle imprese agricole che aderiscono con la propria azienda, prima della presentazione della domanda di aiuto, ai sistemi di qualità riconosciuta. La priorità è attribuita secondo il criterio della prevalenza della superficie aziendale assoggettata al sistema di qualità rispetto alla SAU totale aziendale o della produzione aziendale certificata rispetto alla produzione totale	10	10	
Pf	Certificazioni di processo /prodotto o energetiche	F	Possesso, da parte dei beneficiari, di almeno una certificazione/attestazioni ambientali e/o energetiche e/o di processo e di prodotto	Possesso, da parte dei beneficiari al momento della presentazione della domanda di sostegno, di almeno una certificazione/attestazioni ambientali e/o energetiche e/o di processo e di prodotto tra quelle di seguito riportate: - ISO 14001, Sistema di gestione ambientale; - EMAS, Sistema comunitario di ecogestione e audit; - ISO 50001, Sistema di gestione dell'energia; - ISO/TS 14067 Carbon footprint of products; - Environmental footprint di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE; - BRC qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale; - UNI ISO EN 22000 sistemi di gestione della sicurezza nel settore agro-alimentare; certificazione MPS (certificazioni per i prodotti ortofrutticoli); - Globalgap (buone pratiche agricole e agricoltura integrata) - - UNI ISO EN 22005 rintracciabilità nell'alimento e del fileira alimentare) - EQUALITAS - VINO SOSTENIBILE;	10	10	10
Ph	Benessere animale e riduzione delle vendite di antimicrobici per gli animali di allevamento	G	Aziende agricole con presenza di allevamenti aziendali che hanno aderito al sistema Classyfarm	La priorità ed il relativo punteggio è attribuito a quei progetti presentati da aziende agricole con presenza di allevamenti aziendali che hanno aderito, tramite registrazione, al sistema «ClassyFarm»: il sistema informativo del Ministero della Salute, integrato nel portale nazionale della veterinaria (www.vetinfo.it), che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio.	6	6	6
TOTALE						100,00	100,00

Le domande di sostegno devono raggiungere, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno, un **PUNTEGGIO MINIMO** di almeno **10 punti**.

Casi di ex-aequo: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'età del beneficiario o del rappresentante legale della società con preferenza ai soggetti più giovani ed in caso di ulteriore parità di punteggio sarà data priorità alle imprenditrici donne.

I requisiti soggettivi e le condizioni stabilite per il riconoscimento delle priorità e la relativa attribuzione del punteggio debbono essere possedute dal soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il punteggio è attribuito per attività e investimenti da realizzarsi nell'ambito dell'iniziativa finanziata, gli stessi dovranno essere descritti nella relazione tecnica. Per taluni requisiti e condizioni, laddove esplicitato, vi è l'obbligo di mantenerne il possesso anche dopo la presentazione della domanda di sostegno e la formale concessione del contributo.

Si riportano di seguito, per ciascun criterio di selezione, le modalità e le condizioni per la valutazione delle priorità e l'attribuzione dei relativi punteggi:

- **Criterio A.- Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e fertilizzanti** – La priorità è riconosciuta ed il punteggio attribuito se la prevalenza in termini economici dell'investimento programmato è riconducibile agli investimenti ammissibili “Macchine ed attrezzature di precisione per ridurre l'utilizzo dei fitofarmaci ed ottimizzare l'utilizzo dei fertilizzanti, per migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e proteggere l'ambiente” di cui alla lettera a.2) - Sezione I, Allegato I del DM n. 413219/2023, così come riportato all'art. 4.1. del presente bando.
- **Criterio B - Uso sostenibile della risorsa idrica** – La priorità è riconosciuta ed il punteggio attribuito se la prevalenza in termini economici dell'investimento programmato è riconducibile agli interventi ammissibili lettera c) "Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque" dell'articolo 7, comma 4 del DM n. 413219/2023, così come riportato all'art. 4.1. del presente bando.
- **Criterio C - Macchine e attrezzature dedicate al settore zootecnico** - Per l'attribuzione della priorità e del relativo punteggio deve essere verificata la prevalenza economica degli investimenti ammissibili riconducibili alla lettera a.3) - Sezione I, Allegato I del DM n. 413219/2023 nell'ambito degli interventi di cui alla lettera a) "Supporto all'investimento in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione " dell'articolo 7, comma 4 del DM n. 413219/2023.
- **Criterio D Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia-** Per l'attribuzione della priorità e del relativo punteggio deve essere verificata la prevalenza economica degli investimenti ammissibili riconducibili alla lettera b) "Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia" dell'articolo 7, comma 4 del DM n. 413219/2023.
- **Criterio E.1 Aziende che producono secondo il metodo di produzione biologica** La priorità ed il relativo punteggio è attribuito alle aziende che risultano assoggettate al momento della

presentazione della domanda, per l'intera superficie aziendale ricadente nello stesso comune, al metodo di produzione biologica.

- **Criterio E.2. Aziende con allevamenti condotti secondo il metodo di produzione biologica.** La priorità ed il relativo punteggio è attribuito alle aziende che risultano assoggettate al momento della presentazione della domanda, per l'intera superficie aziendale ricadente nello stesso comune e per tutti i capi allevati in azienda, al metodo di produzione biologica.

 - **Criterio E.3. Aziende con produzioni DOP/IGP/STG, Sistemi di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI), Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA).** La priorità è attribuita alle imprese agricole che aderiscono con la propria azienda, prima della presentazione della domanda di aiuto, ai sistemi di qualità riconosciuta . La priorità è attribuita secondo il criterio della prevalenza della superficie aziendale assoggettata al sistema di qualità rispetto alla SAU totale aziendale o della produzione aziendale certificata rispetto alla produzione totale.–Qualora il prodotto con denominazione di origine non sia direttamente correlabile alla superficie aziendale, come nel caso di prodotti di natura zootecnica, si prende a riferimento la SAU aziendale destinata all'allevamento, quali ad esempio le superfici foraggere destinate all'alimentazione del bestiame. Le modalità di calcolo prese in conto per la dimostrazione del possesso del requisito dovranno essere specificate nella relazione tecnica presentata a corredo della domanda di sostegno. Il possesso del requisito va mantenuto fino alla completa realizzazione dell'operazione finanziata.
-
- **Criterio F. Possesso, da parte dei beneficiari, di almeno una certificazione/attestazione ambientale e/o energetica e/o di processo e di prodotto** - La priorità ed il relativo punteggio sono attribuiti ai soggetti che dimostrano che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso di una o più delle certificazioni/attestazioni ambientali e/o di processo e di prodotto richiamate nella descrizione del criterio

Criterio G – Adesione/ registrazione al sistema Classyfarm - La priorità ed il relativo punteggio è attribuito a quei progetti presentati da aziende agricole con presenza di allevamenti aziendali che hanno aderito, tramite registrazione, al sistema «ClassyFarm »: il sistema informativo del Ministero della Salute, integrato nel portale nazionale della veterinaria (www.vetinfo.it), che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio.

ARTICOLO 10

Dotazione finanziaria del bando e modalità per la predisposizione delle graduatorie

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente **Euro** 23.470.293,12, fatte salve ulteriori assegnazioni di risorse aggiuntive da parte del M.A.S.A.F dovute ad eventuali sottoutilizzazioni da parte di altre Regioni o Province Autonome, come definito nell'Allegato 1, Sezione I del D.M. n. 53263 del 02/02/2023.

Al fine di soddisfare il tagging digitale, è destinato, nel rispetto del DNSH, al “tag digital 084 – digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto” il 50% delle risorse finanziarie disponibili nella sottomisura, come indicato nell'Allegato 1, Sezione VII del D.M. n. 413219 del 08/08/2023.

10.1 Modalità di formazione della graduatoria

A conclusione delle valutazioni istruttorie di ammissibilità svolte sulle domande di sostegno presentate (rilasciate informaticamente) si procederà, per le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili al finanziamento, a predisporre la “*graduatoria unica regionale*”, nella quale

le stesse saranno riportate in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie.

L'attribuzione delle priorità e dei punteggi sarà effettuata sulla base delle disposizioni recate dal precedente articolo 9 "Criteri di selezione".

La "graduatoria unica regionale" predisposta in attuazione del presente bando pubblico, è approvata con atto dirigenziale, il quale dovrà individuare le domande di sostegno ritenute "ammissibili e finanziate", ovvero quelle collocate in posizione utile nella graduatoria finale fino alla copertura degli stanziamenti disponibili. Lo stesso atto dirigenziale approva anche gli elenchi delle domande di sostegno "ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi". Le domande "non ammissibili" saranno approvate con determinazione dirigenziale nella quale dovrà essere riportata, per ciascuna istanza, la motivazione di non ammissibilità, con indicazione dei requisiti e delle condizioni delle quali è stato accertato il mancato possesso o soddisfacimento. Le graduatorie di ammissibilità saranno pubblicate sul BURL e sui siti internet istituzionali ed inviate al Ministero Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

L'ultima domanda in posizione utile in graduatoria è finanziata fino alla concorrenza della residua disponibilità finanziaria, a condizione che il beneficiario dichiari espressamente di realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto. Se il beneficiario non dichiara espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, si procederà a successivi scorrimenti di graduatoria, fino al totale assorbimento delle disponibilità finanziarie.

Qualora si accertino economie o si rendano disponibili eventuali risorse aggiuntive, si potrà procedere secondo l'ordine progressivo della graduatoria regionale all'autorizzazione al finanziamento di domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi.

Prima di procedere alla formale adozione del provvedimento di concessione del contributo dovrà:

- essere verificata la regolarità contributiva del soggetto beneficiario ovvero di aver assolto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
- procedere alle registrazioni di competenza sul RNA (Registro Nazionale degli Aiuti);
- acquisire il CUP (Codice Unico di Progetto), che dovrà essere riportato su tutti gli atti amministrativi e contabili riferiti alla gestione del progetto. Tale Codice, riportato nel Provvedimento di concessione degli aiuti, è obbligatorio per tutti gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con i fondi comunitari e pertanto anche per i contributi concessi con il presente Bando pubblico.

Il CUP e la dicitura "finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*", nonché il riferimento alla misura PNRR M2C1 I2.3, devono essere indicati in tutti i documenti amministrativi e contabili relativi alle attività e agli interventi realizzati in attuazione della concessione del contributo e pertanto dovranno essere richiamati nei documenti contabili, cartacei e informatici richiesti per la presentazione agli uffici istruttori per le verifiche relative alle domande di pagamento.

ARTICOLO 11

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno e di pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi secondo le modalità definite nell'ambito del quadro normativo di riferimento e dal presente bando pubblico.

Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura, e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste predispone l'elenco regionale delle domande presentate (rilascio informatico) con indicazione dell'Area della Direzione Regionale competente per l'istruttoria amministrativa.

Per le domande di sostegno per le quali è avviata la valutazione istruttoria di ammissibilità è individuato, ai sensi delle L. 241/90 e s.m.i., un **responsabile del procedimento** il cui nominativo sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata (PEC).

In caso di documentazione risultata incompleta l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all'interessato le *integrazioni* e, se del caso, procede d'ufficio alla relativa rettifica. Le comunicazioni relative ad integrazioni documentali sempre tramite PEC dovranno specificare il termine concesso per l'inoltro dei documenti richiesti.

Al fine di consentire ai soggetti eventualmente cointeressati, in ragione di interessi soggettivi o diffusi, di partecipare al procedimento amministrativo di valutazione delle singole domande di sostegno, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti alla tutela della privacy, vengono adottate adeguate forme di pubblicità riguardanti le domande presentate con riguardo ai soggetti richiedenti, al merito ed alla localizzazione degli interventi.

I riscontri e gli accertamenti svolti in fase istruttoria prevedono, tra l'altro, una verifica formale della domanda e della documentazione presentata a corredo della stessa finalizzata ad una valutazione tecnica volta a verificare la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione. In particolare, *il controllo amministrativo* in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste per l'attuazione della presente Sottomisura ed in particolare il rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al Tagging per il sostegno climatico, ambientale e digitale, nonché il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH);
- del possesso dei requisiti per l'ammissibilità del soggetto beneficiario;
- del possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità relativi al progetto di investimento per il quale si richiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal presente bando pubblico (ove pertinente, visura sul Registro Nazionale Aiuti (RNA) per escludere eventuali doppi finanziamenti e verificare per ciascun richiedente l'importo "de minimis" disponibile).

- del rispetto delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR, accertando, in particolare:
 - l'assenza di doppio finanziamento;
 - l'assenza di conflitto di interessi e la raccolta dati sul "titolare effettivo";
- la coerenza della tempistica di realizzazione del progetto di investimento;

conformità del progetto alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente unionale o nazionale, dalle norme di attuazione recate dai documenti attuativi del programma e della misura o di qualsiasi altro atto/provvedimento emanato dalle Autorità competenti;

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'intervento.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e “rilasciate” utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previste e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'articolo 9 del presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che non soddisfano i requisiti e le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Misura;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente bando pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell'articolo 10 bis della L 241/90 e successive mm. e ii. l'Area della Direzione Regionale competente dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima della formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità, comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di **dieci (10) giorni** dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente sottomisura può essere attivato da parte del dirigente dell'Area responsabile del coordinamento della Misura, un sistema di supervisione.

Completate le istruttorie di ammissibilità la struttura competente per lo svolgimento delle istruttorie amministrative sulle domande di sostegno provvederà, e fatte salve eventuali proroghe concesse dall'Autorità nazionale, a predisporre e rendere disponibile l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo pubblico concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione e, se del caso, del mancato accoglimento delle osservazioni/controdeduzioni.

La competente Area della Direzione Regionale Agricoltura, Direzione Regionale Agricoltura, e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste provvederà, entro il **31 maggio 2024** e fatte salve

eventuali proroghe concesse dall’Autorità nazionale, a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti “*Ammissibili e ammessi a finanziamento*”, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli “*Ammissibili ma non finanziati per carenza di fondi*” e dei progetti “*Non ammissibili*”. La graduatoria finale e l’elenco delle domande non ammissibili saranno approvati con determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste e sarà pubblicata sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Entro il 15 giugno 2024 fatte salve eventuali proroghe concesse dall’Autorità nazionale, la Direzione Regionale provvederà a trasmettere al M.A.S.A.F., la graduatoria regionale con l’indicazione delle eventuali somme eccedenti quelle necessarie al pagamento di tutti i beneficiari ammessi, al fine della eventuale successiva riassegnazione delle risorse alle Regioni da parte del Ministero.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la determinazione dirigenziale per l’approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di **sessanta (60) giorni e centoventi (120) giorni** a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell’atto, laddove prevista.

11.1 Errori palesi

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore palese relativo alla domanda di sostegno, dopo la scadenza fissata per la presentazione delle stesse.

Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

L’errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l’interessato.

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l’ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.

In ogni caso la correzione di errore palese non può mai determinare l’aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno.

ARTICOLO 12

Provvedimento di concessione e atto d’obbligo

Successivamente alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità, le competenti strutture della Direzione regionale, per ognuna delle domande di sostegno finanziate, adottano appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare *almeno*:

- la denominazione del beneficiario e numero della domanda di sostegno;
- i riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;

- i riferimenti dei vari atti procedurali;
- i dati finanziari relativi al costo totale dell'investimento ammesso e del relativo contributo pubblico con specificazione delle spese ammissibili;
- le modalità di erogazione del contributo, con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione *dei* pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- le prescrizioni e gli obblighi derivanti dal procedimento istruttorio ivi incluso l'eventuale obbligo, anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell'adempimento;
- gli obblighi e i limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità, nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale e l'indicazione della loro durata;
- la tempistica di realizzazione ed il termine entro il quale dovranno essere ultimati gli investimenti ed il termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda di saldo finale. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante e proroghe;
- gli obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- gli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- gli obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- gli obblighi in ordine alla conservazione della documentazione correlata alla domanda ed al relativo progetto di investimento, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- gli obblighi in ordine al CUP;
- i riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni/esclusioni o revoche e delle sanzioni per inadempienze dei beneficiari.

Al provvedimento di concessione sarà allegato **l'atto d'obbligo (ALLEGATO 9 "Schema atto d'obbligo")** di accettazione del finanziamento da parte dell'impresa beneficiaria e, con esso, di assunzione degli obblighi correlati all'attuazione delle misure del PNRR (il cui format redatto sulla base delle indicazioni della circolare MEF RGS 21/2021 è la Scheda E – Allegato 1 - D.M. n.413219/2023.).

Il provvedimento di concessione e l'allegato Atto d'obbligo notificati al beneficiario o suo delegato tramite PEC dovranno essere sottoscritti per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmessi alla struttura della Direzione regionale-competente tramite PEC non oltre il **quindicesimo (15°) giorno** dalla notifica.

ARTICOLO 13

Tempi di realizzazione delle operazioni e disciplina delle proroghe

Il completamento degli investimenti finanziati, e la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale da parte dei beneficiari non potrà essere effettuata, improrogabilmente, oltre il **31 dicembre 2025**, fatte salve eventuali proroghe concesse dall'Autorità nazionale.

La mancata presentazione della domanda di pagamento entro il termine sopra indicato farà decadere la domanda di sostegno.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture.

Il completamento degli investimenti è attestato dalla dichiarazione di fine lavori, che dovrà essere comunicata via PEC.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

13.1 Proroghe

Le proroghe del termine stabilito per il completamento dell'investimento possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.

In ogni caso non possono essere concesse proroghe superiori a 180 giorni.

Le proroghe concedibili devono tener conto del termine ultimo fissato per l'erogazione del contributo a saldo in favore di tutti i beneficiari fissato al **31 DICEMBRE 2025**, fatte salve eventuali deroghe concesse dall'Autorità Nazionale.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa se del caso corredata di documentazione comprovante la motivazione della richiesta di proroga, dovranno essere comunicate all'ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **trenta (30) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare gli investimenti per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'investimento possa essere comunque ultimato nel periodo di proroga concedibile, e nel rispetto delle tempistiche PNRR.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

ARTICOLO 14

Varianti ed adeguamenti tecnici

Sono considerate *varianti in corso d'opera* le modifiche tecniche sostanziali al progetto ammesso a contributo.

Per le varianti in corso d'opera si applicano le seguenti disposizioni:

- non sono ammissibili varianti che comportano una modifica in aumento dell'importo assegnato nel provvedimento di concessione. Nel caso in cui le varianti comportano una riduzione della

spesa ammissibile il contributo viene ridotto proporzionalmente. Nel caso in cui la variante comporta un aumento della spesa complessiva, la maggiore spesa rimane a carico del beneficiario;

- non possono essere autorizzate varianti che prevedono il riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa;
- le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente approvate dalla struttura competente all'istruttoria della domanda di sostegno che acquisisce la documentazione tecnica e, ove necessario, anche gli adeguamenti dei preventivi di spesa, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni presentati dal beneficiario in sede di rilascio del provvedimento di concessione del contributo;
- la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante;
- i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Sono considerati *adeguamenti tecnici* di dettaglio, comunque diversi dalle varianti in corso d'opera, le modifiche *non sostanziali* al progetto originario.

Per detti adeguamenti tecnici si applicano le seguenti disposizioni:

- non sono ammissibili adeguamenti tecnici che comportano una modifica in aumento dell'importo assegnato nel provvedimento di concessione. Nel caso in cui l'adeguamento tecnico comporta una riduzione della spesa ammissibile il contributo viene ridotto proporzionalmente. Nel caso in cui l'adeguamento tecnico comporta un aumento della spesa complessiva, la maggiore spesa rimane a carico del beneficiario;
- gli adeguamenti tecnici possono essere eseguiti senza autorizzazione preventiva ferma restando la loro valutazione di ammissibilità da parte della struttura regionale competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli amministrativi;
- nel caso vengano effettuati adeguamenti tecnici o di dettaglio relativi a beni e servizi i cui costi non sono previsti nei prezziari approvati dalla Regione il beneficiario dovrà ripresentare i tre preventivi per la rideterminazione della congruità dei costi.

Non sono ammissibili varianti in corso d'opera e adeguamenti tecnici che modificano le caratteristiche del progetto che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l'attribuzione di punteggi, relativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

In tutti i casi milestone e target previsti dall'investimento non possono essere modificati e le varianti in corso d'opera e gli adeguamenti tecnici previsti nel presente articolo non sono autorizzate e le relative spese non sono ritenute eleggibili, se mutano la funzionalità e le finalità originarie dell'iniziativa progettuale e nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura e che non rispettino tutte le condizionalità PNRR, compreso il DNSH e il tagging.

Le varianti in corso d'opera debbono essere richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano degli investimenti ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L'Ufficio Regionale competente, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di sessanta (60) giorni a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

ARTICOLO 15 ***Domande di pagamento***

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti effettuati dal competente Ufficio della Direzione Regionale in linea con le disposizioni previste dal sistema procedurale di gestione e controllo come definito nel presente bando pubblico in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con il PNRR.

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel precedente articolo 11.1

Le domande di pagamento possono essere presentate per:

- anticipi;
- saldi finali.

Le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento su richiesta del beneficiario trasmessa via PEC all'ufficio competente. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

Verranno inoltre svolti i necessari controlli previsti dal D.Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e dalle disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

15.1 Anticipi

Per la realizzazione di investimenti ammessi a sostegno, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del D.M. n. 413219 del 08/08/2023 potranno essere concessi anticipi, in unica soluzione, ai beneficiari che ne fanno apposita richiesta corredata da idonea garanzia fideiussoria, fino al 30

% del contributo pubblico ammesso. L'anticipazione viene concessa solo successivamente all'avvio delle attività oggetto del sostegno.

La suddetta garanzia fideiussoria deve essere emessa a favore dell'Organismo pagatore, da parte di soggetti autorizzati dallo stesso individuati, per un importo pari al 100% dell'anticipo richiesto. La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che il contributo pubblico corrispondente a dette spese sia superiore all'anticipo erogato.

L'anticipo erogato per un'operazione che decada per rinuncia del beneficiario o per la quale sia pronunciata la decadenza nell'ambito dei controlli previsti dal sistema delle procedure, è recuperato integralmente con gli interessi maturati.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" sul SIAN e della seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato. L'avvio delle attività deve essere dimostrato, nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature, da documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (ordini, contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa);

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.

15.2 Saldo finale

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, alla competente Struttura, **la domanda di pagamento del saldo finale**.

Sono ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario che sono identificabili e verificabili.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile effettivamente ed integralmente sostenuta dal beneficiario finale per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata. Per le modalità di pagamento si rinvia all'Articolo 16.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario, non oltre la data del **31 dicembre 2025**.

La presentazione oltre il termine fissato per la presentazione della domanda di saldo finale comporta l'applicazione la decadenza dell'aiuto.

L'ufficio competente provvede:

- a verificare la conformità dell'operazione completata per la quale era stata accolta la domanda di sostegno;
- a verificare gli elementi probatori dell'avanzamento di spese, target e milestone in coerenza con le previsioni delle Circolari MEF-RGS n. 30/2022 e n. 16/2023
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- a valutare e verificare quanto riportato nella relazione tecnica presentata a corredo della domanda di pagamento;
- ad accertare il possesso di tutte le autorizzazioni/certificazioni obbligatorie per l'esercizio delle attività;
- a verificare l'assenza del doppio finanziamento;
- verificare l'identità del titolare effettivo attraverso la raccolta dei dati idonei alla sua individuazione";
- a verificare il conflitto di interessi;
- a verificare il rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- a verificare il rispetto dei principi del PNRR (Tagging, DNSH, principi trasversali)
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto, con indicazione delle spese riconosciute eleggibili e del relativo contributo spettante.

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo (istruttoria amministrativa), le domande di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

I funzionari incaricati redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi **quindici (15) giorni**. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo all'Ufficio competente tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi **quindici (15) giorni**.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

15.3 Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:

- documentazione atta a garantire e dimostrare il rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” (*do not significant harm*– DSNH) come descritta per la fase ex post nella SCHEDA A - Checklist DNSH dell'Allegato I al DM n. 413219/2023 (certificati di omologazione, di conformità, certificato di rottamazione, relazione tecnica di monitoraggio in cui si fornisce evidenza dei risultati raggiunti in termini di: - riduzione emissioni, efficienza

energetica; - risparmio idrico; - riduzione dispersione nutrienti/fitofarmaci; - rispetto del tagging, ecc);

- Perizia asseverata con descrizione dettagliata degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi proposti, ivi incluso, laddove pertinente, elaborati grafici finali, sottoscritta con firma digitale da un tecnico indipendente in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitato all'esercizio della professione che attesti: la rispondenza delle macchine, delle attrezzature e degli impianti acquistati a quelli previsti, il rispetto del principio DNSH nonché il requisito di "nuovo di fabbrica" che riguarda beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore o suo rappresentante. Qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore a suo rivenditore;
- un dossier fotografico (allegato alla perizia asseverata) per documentare gli investimenti realizzati, comprensivo di documentazione fotografica geolocalizzata, ove pertinente (cosiddetta foto geotaggata), comprovante l'avvenuta realizzazione del programma di investimenti. Detto dossier deve sostanziarsi nell'invio da parte del beneficiario di due fotografie per ciascun bene, comprendenti anche la ripresa del numero di matricola e/o della targa, ove presenti. Le foto devono essere in formato digitale (tipo jpeg) e riportare nelle proprietà del file le coordinate del punto di scatto. La documentazione fotografica deve essere prodotta con il livello di dettaglio necessario a consentire la verifica della fornitura dei veicoli, delle macchine, delle attrezzature, degli impianti oggetto dell'investimento;
- dimostrazione della coerenza degli interventi realizzati a quelli previsti dal progetto ammesso alle agevolazioni;
- le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività;
- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati. Dovrà essere presentato uno specifico "*Riepilogo dei giustificativi di spesa*" ed un "*Quadro economico di riepilogo*" utilizzando gli schemi predisposti dal soggetto attuatore;
- dichiarazione liberatoria del venditore se prevista;
- laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti;
- certificato di regolare esecuzione (ove previsto);
- autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- dichiarazione di conformità o dichiarazione di incorporazione ai sensi della direttiva 2006/42/CE per i macchinari acquistati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria.

Sulle fatture dovrà essere riportato il Codice Unico di Progetto (CUP) se già comunicato e, solo se, nel caso in cui non sia stato ancora comunicato, il numero della domanda di aiuto e la dicitura "***Bando Regione Lazio di cui alla DGR n. 944 del 22/12/2023***". In assenza del CUP, o della dicitura nei casi in cui è ammessa, la fattura non sarà considerata ammissibile.

In ogni caso le fatture e qualsiasi altro documento amministrativo-contabile, nonché l'eventuale cartellonistica e i materiali di supporto pubblicitario (fisici e digitali) dovranno riportare la dicitura "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU- PNRR Masaf Missione 2 Componente 1 Investimento 2.3".

Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all'aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU- PNRR Masaf Missione 2 Componente 1 Investimento 2.3" tale

identificazione è a carico del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

ARTICOLO 16 ***Modalità di pagamento***

Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese dovranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Il beneficiario è tenuto a mantenere una “contabilità separata” ovvero l’obbligo di far transitare le risorse concesse su un conto corrente (o un sottoconto) intestato al beneficiario espressamente dedicato e, dunque, separato per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati o sottoconti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni come previsto all’articolo 9, comma 4, Decreto Semplificazioni bis, recepito dai Decreti della M2C1 I2.3 i soggetti beneficiari devono assicurare la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse del PNRR, conservando tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e rendendoli disponibili per le attività di controllo e di audit.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l’importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall’istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l’ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- 2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell’acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.Lgs. n. 385/93) sui beni aziendali.

Il beneficiario, fermo restando l’obbligo di conservazione ed esibizione in sede di controllo della documentazione di spesa intestata allo stesso, per dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato dovrà utilizzare le seguenti modalità:

- a) **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)**, il beneficiario ha l’obbligo di produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il

beneficiario è tenuto a produrre il documento relativo all'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché l'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;

- b) **Assegno bancario.** L'assegno deve essere emesso con la clausola di non trasferibilità e il beneficiario deve esibire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nonché copia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario dovrà produrre copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) **Carta di credito e bancomat.** L'utilizzo di carte è ammissibile solo nel caso in cui il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio che individui in modo inequivocabile l'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) **Bollettino postale** effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) **Vaglia postale.** Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) **MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso).** Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) **Pagamenti effettuati tramite il modello F24** relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

I pagamenti in contanti e in natura non sono consentiti.

I documenti utilizzati per la rendicontazione di spese sostenute nell'ambito di un finanziamento ottenuto con il programma non possono essere utilizzati per la rendicontazione di tali spese a valere su altri programmi cofinanziati dall'Ue o da altri strumenti finanziari.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

ARTICOLO 17

Conservazione e disponibilità dei documenti

Il beneficiario del contributo pubblico deve garantire una adeguata conservazione della documentazione progettuale, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni. In particolare, nel rispetto anche di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, il soggetto beneficiario deve

rispettare i pertinenti obblighi di conservazione della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione, su richiesta della Regione, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione Europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

ARTICOLO 18

Controlli amministrativi e in loco sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono la verifica:

- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati;
- dell'assenza del doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, come previsto dalla circolare RGS n. 33/2021;
- degli elementi probatori dell'avanzamento di spese, target e milestone in coerenza con le previsioni delle Circolari MEF-RGS n. 30/2022 e n. 16/2023;
- del rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della relazione finale anche in relazione a quella presentata con la domanda di sostegno;
- del possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni obbligatorie per l'esercizio dell'attività;
- della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva dei lavori e/o acquisti;
- dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (titolare effettivo) attraverso l'acquisizione di idonea documentazione probatoria ed attraverso l'interrogazione di sistemi informatici, archivi o banche dati (ad esempio PIAF-IT).

Gli originali delle fatture non elettroniche o degli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, elencati nella domanda di pagamento, devono essere annullati mediante l'apposizione della data e di un timbro dell'ufficio istruttore recante la dicitura:

REGIONE LAZIO

Reg. (UE) n. 241/2021

PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3

Spesa rendicontata imputata all'operazione n. [CUP SIAN] per euro

Rendicontazione effettuata in data,

sigla dell'istruttore

Le copie cartacee delle fatture elettroniche, anche in formato 'di cortesia' non valido ai fini fiscali ed elencate e allegate nella domanda di pagamento, non devono essere annullate mediante apposizione di data e di un timbro, ma deve essere verificata la presenza del CUP.

18.1 Controlli in loco

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono completati da controlli in loco per verificare l'avvenuta realizzazione degli investimenti, tramite misurazioni o rilievi di natura tecnica, e l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

I controlli in loco sono effettuati sulle domande di pagamento ammesse e che non riguardano operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi, su una percentuale di spesa pari almeno al 5% della spesa erogata dalla Regione Lazio per l'intervento.

La selezione del campione è effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento e in base ad un fattore casuale.

I controlli in loco comprendono una visita presso il luogo di realizzazione delle opere e sono effettuati alla presenza del beneficiario stesso o di un suo delegato munito di delega.

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità. Trattamento dei dati personali

I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 paragrafo 2 del Regolamento UE 2021/241 in particolare, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal Ministero e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";

A titolo esemplificativo, si ricorda l'obbligo di:

- indicare nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando l'emblema dell'Unione europea;
- fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e dell'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU") e riportando l'emblema dell'Unione europea. La promozione del progetto potrà avvenire, a titolo esemplificativo, sul sito web ad uso professionale del beneficiario e tramite la collocazione in un luogo facilmente visibile al pubblico di un poster o una targa, che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato, inclusi i suoi obiettivi, e il richiamo al sostegno fornito dal Next Generation EU e relativi loghi. Ulteriori informazioni potranno essere fornite al momento dell'adozione della strategia di comunicazione del PNRR.

La Regione, quale titolare autonoma del trattamento, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati

personali e del decreto legislativo 196/03 e ss. mm. ii. (ALLEGATO 5 “Informativa trattamento dei dati Scheda B- DM 413219 del 08/08/2023

La Regione è autorizzata a trattare i dati personali per la tutela dei propri interessi legittimi, nonché in adempimento agli obblighi di legge a cui le stesse sono soggette. I dati personali potranno essere condivisi tra Ministero, Regioni e Province autonome, nonché con soggetti delegati e/o incaricati dai titolari del trattamento (a titolo esemplificativo società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza, nonché consulenti fiscali e legali e/o soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico), inclusi i rispettivi Organismi pagatori; persone autorizzate dai titolari al trattamento di dati personali che si sono impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. Ferme ed impregiudicate le eventuali comunicazioni effettuate dai titolari in ottemperanza agli obblighi di legge, i suindicati dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate, all'interno dello SEE (i.e. Spazio Economico Europeo) nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dai titolari per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, per tutelare un proprio interesse legittimo quale la difesa in giudizio, nonché per adempiere ai correlati obblighi di legge. In ogni momento i titolari potranno esercitare i diritti previsti e riconosciuti dal GDPR. In allegato si riporta una informativa che dovrà essere compilato dai beneficiari (ALLEGATO 6 - “Informativa sul trattamento dei dati personali - Scheda C - Format informativa trattamento dati personali da allegare ai bandi regionali DM 413219 del 08/08/2023

ARTICOLO 20

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, le condizionalità PNRR, nonché in caso di mancato conseguimento dei target europei, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.

Si procede alla pronuncia della decadenza ed alla relativa revoca del contributo concesso, anche se già erogato, qualora il soggetto beneficiario:

- non presenti la domanda di pagamento saldo entro i termini prescritti;
- non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- realizzi un progetto difforme da quello autorizzato;
- non rispetti le prescrizioni fissate nel presente Bando e/o nell'atto di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi e le finalità in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- non rispetti i vincoli e gli obblighi previsti dal bando;
- realizzi interventi non conformi alle condizionalità PNRR;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione a riconoscere benefici non dovuti.

La Regione, inoltre, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, dispone con proprio provvedimento la decadenza totale o parziale e la relativa revoca dai contributi concessi ed attiva le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali.

La Regione, con propria determinazione, provvederà ad adottare specifico atto per la definizione delle riduzioni dovute a inadempienze del beneficiario relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti dal presente bando pubblico sulla base del quale

è stato concesso l'aiuto. Le riduzioni e le esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni/obblighi saranno determinate sulla base di quanto disposto alla "Sezione IX" dell'Allegato I del DM 413219 del 08/08/2023.

Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii.

ARTICOLO 21 ***Cambio di beneficiario***

È possibile il cambio del beneficiario, a condizione che venga fornita tempestiva comunicazione alla Regione tramite posta elettronica certificata e che il nuovo beneficiario assuma gli stessi impegni per il periodo considerato.

Il cambio beneficiario è ammesso per le seguenti motivazioni:

- causa di forza maggiore;
- decesso del beneficiario;
- cessione di azienda.

In questo caso l'azienda beneficiaria o suo erede (in caso di decesso) deve presentare apposita variante che dovrà essere sottoposta ad istruttoria da parte della Regione per verificare la sussistenza di tutte le condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno presentata precedentemente (criteri di ammissibilità, criteri di selezione). A seguito del cambio di beneficiario, il soggetto che subentra deve assumere l'impegno del cedente per la durata residua del periodo di impegno. Se il subentrante assume formalmente gli impegni, il beneficiario non è tenuto a restituire le somme già percepite e il subentrante diviene responsabile del rispetto dell'impegno per tutta la durata residua.

Il cambio di assetto societario non costituisce cambio di beneficiario, in ogni caso deve garantire la sussistenza di tutte le condizioni che hanno reso ammissibile la domanda di sostegno presentata precedentemente (criteri di ammissibilità, criteri di selezione).

Il soggetto subentrante deve presentare la richiesta di variante per cambio di beneficiario in modalità PEC non oltre 30 giorni successivo all'avvenuto cambio. Il ritardo o la mancata presentazione della richiesta comporta l'applicazione di sanzioni e esclusioni

Tale richiesta di variante deve essere corredata da:

- a. una specifica relazione che indichi le ragioni del cambio di titolarità dell'azienda;
- b. dichiarazione da parte del soggetto subentrante di possedere i requisiti di accesso;
- c. documentazione prodotta, quando dovuta, dal soggetto subentrante, relativa ai criteri di selezione;
- d. dichiarazione di accettazione da parte del soggetto subentrante:
 - del nuovo punteggio dei criteri di selezione, quando previsto;
 - del riposizionamento in graduatoria, quando previsto;
 - dell'eventuale nuova percentuale di contribuzione;
 - dell'eventuale riduzione del contributo;

- e. assunzione, da parte del soggetto subentrante, di tutti gli impegni derivanti dalla concessione dell'aiuto come specificati negli atti/contratti di cui alla successiva lettera f);
- f. atti/contratti con i quali è stato formalizzato il cambio di titolarità; in tali atti deve essere previsto espressamente:
- la descrizione e gli estremi del progetto presentato e approvato (CUP);
 - la descrizione degli impegni che attraverso il cambio di titolarità passano dal cedente al subentrante;
 - la descrizione degli eventuali contributi assegnati al cedente e non ancora a lui liquidati;
 - le spese sostenute dal cedente e collegate agli investimenti previsti in domanda;
 - i contributi percepiti dal cedente e collegati agli investimenti previsti in domanda;
 - l'impegno del cedente a rendere disponibile la documentazione relativa alle spese, per consentire al subentrante una corretta rendicontazione in domanda di pagamento;
 - impegno del subentrante alla restituzione del contributo maggiorato degli interessi nel caso di riduzione/revoca dello stesso.

L'ufficio competente dell'istruttoria verifica la documentazione e la sussistenza dei requisiti richiesti nelle presenti Disposizioni e nel Bando ed istruisce l'istanza.

In relazione ai punteggi dei criteri di selezione, quando previsto, si procederà ad un ricalcolo. Nei casi in cui il nuovo punteggio risulti essere inferiore a quello derivato dalla domanda iniziale presentata dal soggetto cedente, si procede al riposizionamento della stessa in graduatoria e all'eventuale rivalutazione della sua finanziabilità.

In relazione alla percentuale di contribuzione, si procederà a rivalutare i requisiti e a determinare la percentuale spettante. Nei casi in cui la nuova percentuale di contribuzione risulti essere inferiore a quella derivata dalla domanda iniziale, si procede alla rideterminazione del contributo.

Nei casi in cui il punteggio dei criteri di selezione e/o la percentuale di contribuzione risultino superiori a quelli derivati dalla domanda iniziale presentata dal cedente, verranno attribuiti quelli derivati dalla domanda iniziale presentata dal cedente.

ARTICOLO 22 ***Controlli ex post***

Le domande sono soggette a controlli ex post, finalizzati a verificare, nei cinque anni successivi alla data del pagamento finale il rispetto degli obblighi e degli impegni previsti dal presente bando pubblico e richiamati nel formale provvedimento di concessione del contributo, relativi al mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi finanziati, verificando inoltre che non si concretizzi la cessazione, il trasferimento dell'attività produttiva, il cambio di proprietà dell'intervento finanziato.

I controlli ex post sono effettuati su una percentuale pari all'1% della spesa erogata per la Misura nella Regione Lazio e coprono le operazioni per le quali è stato già pagato il saldo. La selezione del campione è effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

Le attività di controllo sono svolte anche da tutte le autorità competenti in materia. In particolare il MASAF effettua controlli amministrativo-documentali on desk (accompagnati da eventuali approfondimenti in loco) finalizzati, tra l'altro, ad attestare la correttezza e la conformità alla

normativa di riferimento delle procedure di affidamento adottate per l’attuazione dell’intervento nonché l’effettività, la legittimità e l’ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate dalla Regione

I beneficiari sono tenuti a consentire al personale incaricato l’accesso ed i controlli relativi all’esecuzione del progetto oggetto del finanziamento nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.

ARTICOLO 23

Ricorsi

Avverso gli atti *definitivi* con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all’istruttoria, accertamento e controlli per l’erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell’interessato di presentare ricorso, o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità appresso indicate, *in funzione dell’ambito di competenza*:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- in alternativa al precedente punto e relativamente a contestazioni avverso gli atti dirigenziali di non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l’ammissione a finanziamento (a provvedimento di concessione sottoscritto) è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall’ordinamento.

ARTICOLO 24

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si rinvia norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale definite per l’attivazione e la gestione delle Misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e delle relative norme attuative.

Si richiamano i principali riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;
- Accordo c.d. Operational Arrangement (Ref.Ares (2021)7947180-22/12/2021), siglato tra la Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021, ed in particolare gli allegati I e II, i target M2C1-7 e M2C1-8 e il relativo meccanismo di verifica.
- Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);

- Decisione SA.106982 (2023/N), adottata dalla Commissione europea adottata dalla Commissione europea il 28 luglio 2023 che autorizza il nuovo regime di aiuti ;
- “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”), presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 ai fini del rispetto del principio DNSH;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art.1:
 - comma 1042 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
 - comma 1043 ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation UE, il Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
 - comma 1044 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare,
 - l’articolo 6, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
 - l’articolo 8, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
 - l’articolo 8 comma 5 che prevede che “al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l’assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione europea”;
- Decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021;
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modifiche recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadente semestrali di rendicontazione”, che assegna al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare la somma di € 500.000.000,00 (euro cinquecento milioni/00) per l’innovazione e la meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare nell’ambito della Missione

- 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, Investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;
 - Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 2 novembre 2021, di istituzione dell’Unità di Missione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021;
 - Decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e, in particolare l’articolo 1, comma 1043, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Next Generation UE, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
 - Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 53262 del 2 febbraio 2023, con il quale si dispone "il riparto in favore delle Regioni e Province autonome di euro 500 milioni (PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare) e la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura ammodernamento dei frantoi oleari”;
 - Decreto Ministeriale M.A.S.A.F. n. 413219 del 08/08/2023, recante la disciplina e le indicazioni per le Regioni e le Province autonome per la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" PNRR - Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare;
 - Circolare RGS del 14 ottobre 2021 n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati;
 - Circolare RGS del 30 dicembre 2021 n. 32, e successive modificazioni e integrazioni recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
 - Circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021 n. 33, recante il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
 - Circolare RGS-MEF del 14 giugno 2022, n. 26, avente ad oggetto “Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda richiesta di pagamento” alla C.E.;
 - Circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27 relativa al “Monitoraggio delle misure PNRR”;
 - Circolare RGS-MEF n. 28 del 4 luglio 2022 riguardante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;
 - Circolare RGS-MEF n. 29 del 26 luglio 2022 riguardante le procedure finanziarie PNRR e l’allegato “Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR”;

- Circolare RGS-MEF 11 agosto 2022 n. 30 riguardante le procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR e le allegate “Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”;
- Circolare RGS-MEF n. 16 del 14 aprile 2023 recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”.
- DGR LAZIO n. 944 del 22/12/2023 recante Piano Nazionale Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 2 -Componente 1 - Investimento 2.3. “Innovazione e Meccanizzazione nel Settore Agricolo e Alimentare” – Sottomisura “Ammodernamento delle macchine agricole”. Criteri e modalità per la concessione del sostegno.